Carlo Bramezza
Digitally signed by Carlo Bramezza
Date: 2017.06.23 17:56:54 CEST

REGIONE DEL VENETO
ULSS4 VENETO ORIENTALE

REGIONE DEL VENETO
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale"
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 447 del 23-6-2017

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 159 del 30.12.2016

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo	dott. Michela Conte
Direttore Sanitario	dott. Maria Grazia Carraro
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari	dott. Mauro Filippi

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia (RGNR 119/2017) - patrocinio legale dipendenti

OGGETTO: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia (RGNR 119/2017) - patrocinio legale dipendenti

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 756/2017 la dott.ssa L.M.P., nell'espressa qualità di dirigente medico dipendente di questa azienda, comunicava di essere venuta a conoscenza dell'apertura di un procedimento penale a suo carico per fatti connessi al decesso del minore C.V.C., con la notifica del provvedimento giudiziale riferito all'accertamento tecnico non ripetibile per il giorno 7.01.2017 contraddistinto al n.119/2017 RGNR presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;

Atteso che nella stessa sopra indicata istanza la citata dottoressa dichiarava di voler usufruire ai fini della difesa in giudizio del patrocinio di uno dei professionisti individuati dall'azienda, nominando all'uopo l'avvocato Stefania Lucchetta (con studio legale in San Donà di Piave, alla via Garibaldi 4);

Rilevato che l'azione processuale disposta nella fattispecie dalla Procura (accertamento tecnico non ripetibile) ha reso necessaria la nomina di un consulente tecnico di parte, individuato all'uopo nella persona del dott. Giandomenico Burigana (con studio in Venezia, Santa Margherita 3047);

Visto l'art. 25, comma 1 CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza medica e veterinaria in base al quale: "l'azienda anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso";

Vista la deliberazione del direttore generale n. 459 del 17 giugno 2016;

Rilevato che l'accertamento sulla carenza di conflitto di interessi non può che compiersi successivamente all'esito del giudizio, atteso che non è possibile che tale accertamento venga valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'istruttoria e del conseguente giudizio (Corte dei Conti, sez. riun., 18 giugno 1986, n. 501; Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2000, n.15724 e 3 gennaio 2002, n.54; Ministro dell'Interno, nota prot. n. 159001/10/B/1/A del 12 luglio 2002 e nota prot. n. 15900/10/B/1/A del 17 febbraio 2004);

Richiamato il regolamento sul patrocinio legale dipendenti aziendali, approvato con deliberazione del direttore generale n. 379 del 17.11.2011;

Rilevato in particolare, per quel che qui interessa, quanto letteralmente disposto dal vigente regolamento aziendale in base al quale:

- "*l'azienda, effettuate le debite valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interessi, comunica al dipendente di assumere a proprio carico ogni onere di difesa per fatti o atti connessi*

all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei doveri di ufficio, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio fornendo assistenza diretta o indiretta" (art. 1.6);

- "*il dipendente ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'azienda, condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave-* e salvo quanto previsto all'art. 3.3.- *sarà tenuto a rifondere all'azienda tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa*"(art. 3.5);

Richiamato altresì il parere Aran Ral031 a mente del quale attraverso l'espressione "ogni onere di difesa" si vuole favorire una lettura interpretativa che può anche consentire di ricomprendere nel concetto di "ogni onere" anche le spese relative ad eventuali consulenze tecniche di parte che l'avvocato difensore abbia ritenuto necessarie per la migliore difesa in giudizio del dipendente. In particolare, approfondendo la tesi dell'ammissibilità, si evidenzia che anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in merito (Corte costituzionale sent. n. 33 del 19.2.1999) affermando la sostanziale natura dell'attività difensiva del c.t.p., stante l'assimilazione della figura a quella del difensore ed il suo inserimento a pieno titolo nell'area dell'operatività della garanzia del diritto di difesa, posta dall'art. 24 della costituzione.
In altre parole, per oneri di difesa si intendono tutte le spese proprie del giudizio, sia quelle per l'assistenza legale in senso stretto, sia quelle relative a tutte le altre spese processuali necessarie per una efficiente difesa in giudizio (es. consulenze, perizie ecc.) e riferite, nel caso di specie, alla consulenza ed assistenza tecnica del dott. Giandomenico Burigana;

Considerato che, da un primo sommario esame delle sopra richiamate comunicazioni si ritiene che i fatti e gli atti oggetto di indagine siano stati posti in essere dal citato medico nell'espletamento delle funzioni di servizio ed adempimento dei compiti istituzionali;

Rilevato che per il provvedimento in questione nella vigente polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro non è prevista la presa in carico da parte della compagnia della tutela legale;

Ritenute, pertanto, sussistenti, per tutto quanto sopra espresso, le necessarie condizioni di fatto e di diritto per poter esprimere il proprio "assenso" e "gradimento" alla scelta dell'avv. S.Lucchetta (con studio in San donà di Piave alla via Garibaldi, 4) e del dott. Giandomenico Burigana (con studio in Venezia Campo Santa Margherita 3047) siccome operata, con le modalità di cui sopra, dalla dott.ssa L.M.P.;

Rilevato che la modalità di scelta dell'avv. Lucchetta origina, in merito al conferimento dell'incarico di patrocinio, per quanto esposto dalla normativa aziendale di cui sopra, rapporti contrattuali diretti tra l'azienda ed il professionista prescelto, sin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutte le eventuali fasi del giudizio;

Richiamata, a tal proposito, la deliberazione del direttore generale n. 459 del 17 giugno 2016 con cui l'azienda, in materia legale ha, tra l'altro, adottato un apposito documento (disciplinare) dal quale possa desumersi la concreta instaurazione di un rapporto con indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere;

Visto lo schema di disciplinare per l'affidamento dell'incarico di patrocinio in giudizio approvato con la sopra citata deliberazione del direttore generale;

Vista la nota ns. rif. prot. 2414/2017, con cui l'avv. Lucchetta ha quantificato l'importo delle proprie competenze, in conformità di quanto statuito dal D.M. n. 55/2014, in complessivi euro 15.889,81 (IVA e CPA incluse);

Vista altresì la nota ns. rif. prot. 2389/2017, con cui il dott. Giandomenico Burigana ha quantificato l'importo delle proprie competenze in complessivi euro 2.684,00;

Dato atto che l'azienda, ritiene, in base a tutto quanto sopra, di assumere gli oneri di difesa espletati dall'avv. Lucchetta e dal dott. Burigana per la suddetta dipendente nel procedimento in argomento con le modalità ed i termini di cui all' art. 1.7 del vigente regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti aziendali;

Dato atto che il costo complessivo di euro 18.573,81 (di cui euro 15.889,81 per le competenze dell'avv. Lucchetta ed euro 2.684,00 per le competenze del dott. Burigana) è stato programmato nel conto economico dell'esercizio 2017;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Visto le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell'atto aziendale approvato con deliberazione del direttore generale n. 712 del 14.08.2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22.12.2014 di approvazione del documento relativo all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14.08.2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la proposta e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto il D. M. n. 55 del 10 marzo 2014;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, cc 6 e ss del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994 nn. 55 e 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista la deliberazione n. 392 del 30.11.2011 di approvazione del *"regolamento per la predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei provvedimenti dei dirigenti delegati"*;

Visto l'atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 247 del 24 marzo 2014 aggiornato da ultimo con deliberazione 2 ottobre 2015, n. 925, nonché i conseguenti atti esecutivi;

Vista la deliberazione del direttore generale n. 459 del 17 giugno 2016;

Vista la deliberazione del direttore generale n. 379 del 17 novembre 2010;

Visto le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell'atto aziendale approvato con deliberazione del direttore generale n. 712 del 14.08.2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22.12.2014 di approvazione del documento relativo all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14.08.2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il direttore dell'uoc affari generali e legali ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari;

DELIBERA

1. di esprimere l'"assenso" e il "gradimento" dell'azienda alla scelta dell'avv. Stefania Lucchetta (con studio in San Donà di Piave alla via Garibaldi n. 4) e del dott. Giandomenico Burigana (con studio in Venezia Campo Santa Marcherita 3047) quali, rispettivamente, legale e consulente tecnico di parte della dott.ssa L.M.P. scelti secondo le modalità di cui in premessa narrativa, per la difesa nel procedimento penale contraddistinto al n. 119/2017 RGNR presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;

2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di disciplinare di incarico che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il costo complessivo di euro 18.573,81 (di cui euro 15.889,81 per le competenze dell'avv. Lucchetta ed euro 2.684,00 per le competenze del dott. Burigana) è stato programmato nel conto economico dell'esercizio 2017;

4. di dare atto che la unità operativa complessa affari generali e legali è competente per l'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Del Negro direttore dell'unità operativa complessa affari generali e legali;

6. di dare atto che il costo previsto viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue:

Anno	Conto	Area	Importo	Numero Registrazione
2017	BB.02020312	Sanitaria	18.573,81	17PG0487

REGIONE DEL VENETO
ULSS4 VENETO ORIENTALE

Deliberazione n. 447 del 23-6-2017

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo	Firmatario: dott. Michela Conte
Il direttore sanitario	Firmatario: dott. Maria Grazia Carraro
Il direttore dei servizi socio-sanitari	Firmatario: dott. Mauro Filippi

Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

La presente deliberazione viene:

- Affissa all'albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 27-6-2017

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Affari Generali e Legali
Contabilita e Bilancio